

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 29/07/2020

INDICE

	PARTE PRIMA	
	Norme generali	
Art. 1	Sfera di applicazione	Pag. 2
Art. 2	Rinvio a disposizioni statutarie e normative	Pag. 2
Art. 3	Decorrenza	Pag. 2
Art. 4	Struttura aziendale	Pag. 2
	PARTE SECONDA	
	Soci in regime di lavoro subordinato	
Art. 5	Tipologia lavorativa ed inquadramento del Socio	Pag. 2
Art. 6	Trattamento normativo-economico dei Soci	Pag. 3
Art. 7	Ulteriori trattamenti economici	Pag. 3
Art. 8	Risoluzione del rapporto di lavoro: effetti e conseguenze sul rapporto associativo	Pag. 4
Art. 9	Risoluzione del rapporto associativo: effetti e conseguenze sul rapporto di lavoro	Pag. 4
	PARTE TERZA	
	Soci in regime di lavoro diverso da quello subordinato	
Art. 10	Tipologia lavorativa ed inquadramento del Socio	Pag. 5
Art. 11	Trattamento normativo-economico dei Soci	Pag. 6
Art. 12	Ulteriori trattamenti economici	Pag. 6
Art. 13	Risoluzione del rapporto di lavoro: effetti e conseguenze sul rapporto associativo	Pag. 6
Art. 14	Risoluzione del rapporto associativo: effetti e conseguenze sul rapporto di lavoro	Pag. 7
	PARTE QUARTA	
	Gestione delle Azioni	
Art. 15	Numero minimo di azioni per l'ammissione a socio	Pag. 7
	PARTE QUINTA	
	Norme finali	
Art. 16	Crisi aziendale	Pag. 8
Art. 17	Clausola di salvaguardia	Pag. 8

PARTE PRIMA

Norme generali

Art. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente regolamento interno ha lo scopo, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'Art. 48 6 del vigente Statuto, di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.
- 1.2 Esso si applica a tutti i Soci lavoratori della Cooperativa con le differenziazioni inerenti sia la natura e la tipologia del rapporto di lavoro instaurato con la stessa.

Art. 2 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE

- 2.1 Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme statutarie e le decisioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di Cooperazione.

Art. 3 – DECORRENZA

- 3.1 Il presente regolamento ha validità dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e quest'ultima potrà, in qualsiasi momento, deliberarne le opportune modifiche e/o integrazioni.

Art. 4 – STRUTTURA AZIENDALE

- 4.1 L'attuale struttura organizzativa-aziendale si articola nei servizi di staff e di quelli di line. Nei servizi di staff sono comprese le prestazioni amministrative, finanziarie, gestionali, di progettazione, commerciali e di marketing.
Nei servizi di line vengono erogate le prestazioni alla clientela.

PARTE SECONDA

Soci in regime di lavoro subordinato

Art. 5 – TIPOLOGIA LAVORATIVA ED INQUADRAMENTO DEL SOCIO

- 5.1 In relazione alla prestazione lavorativa svolta dal Socio lavoratore può essere stipulato, con lo stesso un contratto di lavoro subordinato nelle seguenti tipologie:
 - a) a tempo indeterminato full-time,
 - b) a tempo indeterminato part-time,

5.2 Conseguenzialmente all'instaurazione del rapporto associativo, il Socio e la Cooperativa stipuleranno apposito atto attestante l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato e le sue condizioni economico-normative.

5.3 Con la stipulazione di tale atto:

- a) il Socio mette a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa,
- b) la Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria struttura organizzativa-aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive; qualora queste ultime determinino l'impossibilità di una piena occupazione:
 - 1) il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze produttive lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena ricollocazione nell'ambito delle stesse mansioni assegnate; l'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti;
 - 2) il Consiglio di amministrazione, nell'ipotesi di possibile ricollocazione del socio, potrà, stante le esigenze produttive, proporre una ricollocazione in mansioni simili o differenti e/o una rideterminazione temporale della prestazione lavorativa; è in facoltà del Socio accettare tale proposta; in caso di rifiuto sarà applicato quanto descritto nel precedente punto 1);
 - 3) nell'ipotesi di contemporanea presenza di Soci in periodo di inattività, Il Consiglio di amministrazione opererà la scelta di ricollocazione in attività lavorativa in base al seguente criterio: socio con maggiore anzianità di iscrizione a Libro soci.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO NORMATIVO-ECONOMICO DEI SOCI

6.1 Il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. La cooperativa applica il CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali nonché l'accordo integrativo territoriale del settore

6.2 Il Consiglio di amministrazione, in presenza di particolari professionalità o meriti dimostrati dal Socio, potrà deliberare particolari elementi retributivi a singoli Soci a titolo di "superminimo/ad personam" e particolari incarichi.

ARTICOLO 7 – ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI

7.1 Ai Soci possono essere corrisposti i seguenti ulteriori trattamenti economici, deliberati dall'Assemblea dei Soci:

- a) una maggiorazione retributiva, in base alle modalità definite dal futuro Accordo Interconfederale di cui all'Art.2 della Legge 3 aprile 2001 n. 142,
- b) in sede di approvazione del bilancio d'esercizio: un ristoro, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi previsti mediante:
 - 1) integrazioni alle retribuzioni medesime,

- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato,
- 3) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli Artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- 4) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

La suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui sopra, effettuato dagli amministratori.

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

EFFETTI E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 8.1 Stante le attuali normative di legge, il rapporto di lavoro subordinato, instaurato con il Socio, potrà risolversi per le seguenti causali:
- a) mancato superamento del periodo di prova, deciso dalla Cooperativa,
 - b) mutuo consenso,
 - c) dimissioni, anche in periodo di prova,
 - d) licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo,
 - e) licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
 - f) morte.
- 8.2 In applicazione di quanto previsto dalle norme del vigente Statuto sociale della Cooperativa:
- a) in caso di mancato superamento del periodo di prova, deciso dalla Cooperativa, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*esclusione*) del citato Statuto,
 - b) in presenza di mutuo consenso tra la Cooperativa ed il Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (*esclusione*) del citato Statuto,
 - c) in presenza di dimissioni, anche in periodo di prova, rassegnate dal Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (*esclusione*) del citato Statuto,
 - d) in presenza di licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (*esclusione*) del citato Statuto,
 - e) in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*recesso*) del citato Statuto, vista la possibilità, per lo stesso Socio, di poter essere ricollocato in attività lavorativa nell'ipotesi di successive esigenze produttive della Cooperativa, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13 punto 4) lett. a.5 del citato Statuto,
 - f) in presenza della morte del Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 16 (*morte del socio*) del citato Statuto.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO:

EFFETTI E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO

- 9.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente Art. 8, qualora:

- a) il rapporto associativo venga ad essere risolto, per le causali previste nel vigente Statuto sociale in tema di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione,
- b) il rapporto associativo venga ad essere risolto, per le causali previste nel vigente Statuto sociale in tema di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto associativo.

PARTE TERZA

Soci in regime di lavoro diverso da quello subordinato

Art. 10 – TIPOLOGIA LAVORATIVA ED INQUADRAMENTO DEL SOCIO

- 10.1 In relazione alla prestazione lavorativa svolta dal Socio lavoratore possono essere stipulati contratti di lavoro autonomo, purché nel rispetto delle normative vigenti.
- 10.2 Conseguenzialmente all'instaurazione del rapporto associativo, il Socio e la Cooperativa stipuleranno apposito atto attestante l'ulteriore rapporto di lavoro in regime diverso da quello subordinato e le sue condizioni economico-normative.
- 10.3 Con la stipulazione di tale atto:
 - a) il Socio mette a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa,
 - b) la Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria struttura organizzativa-aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive; qualora queste ultime determinino l'impossibilità di una piena occupazione:
 - 1) il Socio avrà diritto, allorché le esigenze produttive lo permettano, ad un nuovo incarico e, possibilmente, nell'ambito della stessa attività precedentemente conferita; l'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti;
 - 2) il Consiglio di amministrazione, nell'ipotesi di possibile ricollocazione del socio, potrà, stante le esigenze produttive, proporre una ricollocazione in incarichi simili o differenti e/o una rideterminazione temporale della prestazione lavorativa; è in facoltà del Socio accettare tale proposta; in caso di rifiuto sarà applicato quanto descritto nel precedente punto 1);
 - 3) nell'ipotesi di contemporanea presenza di Soci con eguale professionalità in periodo di inattività, Il Consiglio di amministrazione opererà la scelta di nuovi conferimenti di incarichi in base al seguente criterio: Socio con maggiore anzianità di iscrizione a Libro soci.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO NORMATIVO-ECONOMICO DEI SOCI

- 11.1 Il trattamento complessivo dei Soci sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
- 11.3 Il Consiglio di amministrazione, in presenza di particolari professionalità o meriti dimostrati dal Socio potrà deliberare compensi aggiuntivi ai singoli Soci.

ARTICOLO 12 – ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI

- 12.1 Ai Soci possono essere corrisposti i seguenti ulteriori trattamenti economici, deliberati dall'Assemblea dei soci:
- una maggiorazione del compenso, in base alle modalità definite dal futuro Accordo Interconfederale di cui all'Art. 2 della Legge 3 aprile 2001 n. 142,
 - in sede di approvazione del bilancio d'esercizio: un ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti corrisposti complessivi previsti mediante:
 - integrazioni ai compensi medesimi,
 - aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'Art. 24 del Decreto Legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato dalla Legge 2 aprile 1951 n. 302 e successive modificazioni,
 - distribuzione gratuita dei titoli di cui agli Artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
 - in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

La suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui sopra, effettuato dagli amministratori.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

EFFETTI E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 13.1 Stante le attuali normative di legge, il rapporto di lavoro in regime diverso da quello subordinato, instaurato con il Socio, potrà risolversi per le seguenti causali:
- mutuo consenso,
 - recesso contrattuale da parte del Socio o della Cooperativa,
 - inadempimento di non scarsa importanza da parte del Socio o della Cooperativa,
 - morte.
- 13.2 In applicazione di quanto previsto dalle norme del vigente Statuto della Cooperativa:

- a) in presenza di mutuo consenso tra la Cooperativa ed il Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (esclusione) del citato Statuto,
- b) in presenza di recesso contrattuale, comunicato dal Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (esclusione) del citato Statuto,
- c) in presenza di recesso contrattuale, comunicato dalla Cooperativa, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (recesso) del citato Statuto,
- d) in presenza di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza da parte del Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (esclusione) del citato Statuto,
- e) in presenza di inadempimento contrattuale di non scarsa importanza da parte della Cooperativa, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 13 (esclusione) del citato Statuto,
- f) in presenza della morte del Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 15 (morte del socio) del citato Statuto.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO:

EFFETTI E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO

- 14.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente Art. 14, qualora:
- a) il rapporto associativo venga ad essere risolto, per le causali previste nel vigente Statuto sociale in tema di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione,
 - b) il rapporto associativo venga ad essere risolto, per le causali previste nel vigente Statuto sociale in tema di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto associativo.

PARTE QUARTA

Gestione delle Azioni

ARTICOLO 15 - NUMERO MINIMO DI AZIONI PER L'AMMISSIONE A SOCIO

- 15.1 In attuazione di quanto stabilito dal vigente Statuto sociale della Cooperativa, art. 7, il numero minimo di azioni per poter essere associati alla Cooperativa, a seconda delle varie categorie di soci, è stabilito come di seguito:
Soci ordinari: n. 30 azioni;
Soci sovventori: n. 10 azioni.

PARTE QUINTA Norme finali

ARTICOLO 16 - CRISI AZIENDALE

- 16.1 Il Consiglio di amministrazione, nella eventualità di una crisi aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 lettere d) ed e) della Legge 3 aprile 2001 n. 142, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di poterne valutare le possibili conseguenze e soluzioni.
- 16.2 È in potere dell'Assemblea dei Soci deliberare un piano di crisi aziendale che rispetti, compatibilmente alla situazione, i seguenti criteri:
- salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i Soci,
 - possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lettera b) dell'Art. 3 della Legge 3 aprile 2001 n. 142,
 - divieto di distribuzione di eventuali utili per la durata del piano di crisi aziendale deliberato,
 - richiesta ai Soci, nell'ambito dello stesso piano di crisi deliberato, di forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

Art. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 17.1 Qualsiasi norma deliberata dall'Assemblea dei soci e dagli organi sociali avverrà nel rispetto di quanto previsto delle norme vigenti.
